

Riunione del 22 gennaio 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Amato Montanari

CAF n.17/08/09 – Appello del sodalizio Polisportiva Dilettantistica Colli Euganei - Aurora Volley avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale di Padova C.U. 33 del 11/12/2008.

Con atto del 18/12/2008, la società appellante impugnava il provvedimento in epigrafe chiedendone la parziale riforma e l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo, stante la palese inammissibilità del reclamo proposto dalla Polisportiva Tribano.

Invero il provvedimento emesso dal GUP, sul solo punto relativo al reclamo, appare giusto e privo di vizi sia logici che giuridici.

Non altrettanto può dirsi per la decisione in merito a presunti errori, non meglio specificati nel provvedimento impugnato, che riguarderebbero la redazione del referto; infatti, ove pure tali errori dovessero esistere, l'art. 37 del Regolamento gare al punto n. 8 così dispone” *I dati contenuti nella prima parte del referto e ricostruente la realtà oggettiva della gara, non potranno essere contestati in sede di omologa o di procedimento disciplinare*”

Per tale motivo il provvedimento adottato d'ufficio dal primo giudice appare affetto da nullità.

P.Q.M.

La C.A.F. accoglie l'appello, annulla il provvedimento impugnato e rinvia gli atti al GUP affinché omologhi la gara con il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituire la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli